



Parco naturale regionale del Beigua

Regolamento del Parco per la tutela e valorizzazione della Foresta regionale “Deiva”

Approvato con Deliberazione del Consiglio dell’Ente Parco del Beigua n. 53 del 26.11.2007

Art. 1 (Finalità)

Le presenti disposizioni sono emanate ai sensi dell’art 25 della L.R. 12/1995, per la salvaguardia dei valori naturalistici, forestali e culturali della Foresta regionale “Deiva”, appartenente al patrimonio demaniale della Regione Liguria ed affidata in gestione all’Ente Parco con specifica convenzione, stipulata in data 27.12.2004, nonché per la loro valorizzazione come risorsa locale.

Art. 2 (Ambito di applicazione)

Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento della raccolta di funghi e frutti silvestri e dell’accesso con mezzi motorizzati nell’ambito delle Foresta regionale di cui all’art. 1.

Nel restante territorio del Parco le suddette attività restano disciplinate dal Piano del Parco, dai regolamenti di cui all’art. 25 della L.R. 12/1995 eventualmente emanati e dalle restanti leggi di settore.

Art. 3 (Funghi)

1. La raccolta di funghi nella Foresta regionale di cui all’art. 1, è disciplinata dal presente articolo, nel rispetto dei principi fondamentali delle leggi vigenti in materia.
2. La raccolta dei funghi nella Foresta regionale di cui all’art. 1 è consentita, nei limiti e con le modalità di seguito specificate, ai soli possessori di un tesserino a pagamento rilasciato dal Parco, valido unicamente per la Foresta regionale “Deiva”.
3. Su richiesta degli interessati, maggiori di anni 14, l’Ente Parco rilascia i seguenti tesserini:
 - Giornaliero: non residenti, € 7,00 – residenti nel Comune di Sassello, € 3,00;
 - Settimanale: non residente, € 15 – residente nel Comune di Sassello, € 8,00;
 - Mensile: non residenti, € 30,00 – residenti nel Comune di Sassello, € 15,00;
 - Annuale: non residenti: € 60,00 – residenti nei Comuni di Sassello, € 30,00.

Con riferimento alle diverse tariffe (giornaliero, settimanale, mensile, annuale), la raccolta dei funghi è consentita:

- ai non residenti nei giorni: martedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica;
- ai residenti: tutti i giorni della settimana.

Ai minori di anni 14 è consentita la raccolta di funghi, purché accompagnati da persona munita di tesserino e sotto la sua responsabilità; i funghi raccolti dal minore concorrono a formare il quantitativo giornaliero personale di raccolta consentito.

Non è richiesto il possesso di tesserino per le persone di età superiore ai 75 anni, purché dotate di idoneo documento comprovante l'età.

Il tesserino è nominativo e ha validità personale. Il tesserino è valido solo se accompagnato da un idoneo documento di riconoscimento e dovrà essere esibito a semplice richiesta del personale di vigilanza.

4. Il tesserino è acquistabile presso l'Ente Parco e presso i soggetti pubblici e privati convenzionati. L'Ente Parco riconosce alle rivenditorie autorizzate un aggio pari al 10% del prezzo di vendita del tesserino.

5. La ricerca e la raccolta dei funghi è vietata durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima della levata del sole. E' fatto divieto di utilizzare, nel corso della raccolta, torce, pile e altre forme di illuminazione artificiale.

6. I limiti di raccolta sono quelli previsti dalla normativa statale e regionale vigente in materia (legge 23.8.1993 n. 352 e legge regionale 13.08.2007 n. 27).

In particolare, la raccolta dei funghi spontanei è consentita soltanto per le specie commestibili e per una quantità giornaliera individuale nei seguenti limiti:

a) per le specie "*boletus reticulatus, edulis, aereus e pinicola*" (porcino) fino ad un massimo di chilogrammi tre per persona;

b) per la specie "*amanita caesarea*" (ovolo) fino ad un massimo di chilogrammi uno per persona;

c) per tutte le altre specie fino ad un massimo di chilogrammi tre per persona, escluso i chiodini la cui raccolta non è soggetta a limiti.

Fermi restando i quantitativi per le singole specie di cui alle lettere a, b, c, del presente articolo, la quantità di raccolta individuale non può complessivamente superare il limite giornaliero di chilogrammi tre.

7. Le modalità di raccolta sono quelle previste dalla normativa statale e regionale vigente in materia (legge 23.8.1993 n. 352 e legge regionale 13.08.2007 n. 27).

In particolare:

- la raccolta dei funghi deve essere effettuata cogliendo esemplari interi e completi di tutte le parti necessarie alla determinazione della specie;
- è consentito, durante la ricerca dei funghi, l'uso di un bastone, purché il medesimo non venga impiegato per svellere o in qualsiasi modo danneggiare i funghi;
- i funghi raccolti devono essere riposti in contenitori idonei a consentire la diffusione delle spore;
- durante la ricerca dei funghi deve essere mantenuto un comportamento teso ad evitare il disturbo alla fauna selvatica evitando di produrre inutili rumori;

E' altresì vietato:

- nella raccolta dei funghi, l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possano danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino e l'apparato radicale della flora;
- riporre o trasportare funghi in sacchetti di plastica o contenitori stagni;
- raccogliere o danneggiare i funghi non commestibili o velenosi;
- raccogliere o trasportare funghi senza il tesserino di cui all'articolo 3 comma 2
- la raccolta, l'asportazione e la movimentazione dello strato umifero e di terriccio in genere;
- la raccolta di funghi decomposti;
- la raccolta di «*Amanita caesarea*» allo stato di ovulo chiuso, cioè con le lamelle non visibili e non esposte all'aria;
- la raccolta di esemplari appartenenti al genere "*Boletus*" con dimensioni minime del cappello inferiori a 4 cm, fatto salvo il caso di esemplari concresciuti in cui almeno un individuo supera le dimensioni minime indicate;

11. L'Ente Parco, ai fini della tutela dell'ambiente, e tenuto conto delle condizioni climatiche e ecologiche, può annualmente stabilire una data di inizio e di fine della raccolta, dandone adeguata informazione.
12. L'Ente Parco si riserva, per motivi di tutela ambientale e per periodi di tempo determinati, comunque idonei al ripristino di condizioni ecologiche adeguate, di vietare o sospendere la raccolta di funghi in determinati periodi dell'anno o in determinate località, o di diminuire i quantitativi di legge, dandone adeguata informazione.
13. L'Ente Parco può autorizzare, anche in deroga ai limiti e ai divieti del presente Regolamento, la raccolta di funghi per comprovate attività di didattica e ricerca scientifica o per la realizzazione di mostre, seminari o altre manifestazioni micologiche di carattere scientifico-divulgativo. La deroga a limiti e divieti dovrà essere autorizzata nominalmente, indicando località, modalità e limiti della raccolta, sulla base della richiesta. Le relative richieste dovranno pervenire all'Ente Parco almeno 20 giorni prima della/e data/e richiesta/e.

Art. 4 (Frutti silvestri)

E' vietato l'asporto di frutti silvestri (mirtilli, fragole, lamponi e more di rovo) all'interno della Foresta Regionale "Deiva" di cui all'art. 1. E' invece consentita la raccolta per il diretto consumo sul posto.

Art. 5 (Asportazione piante e parti di esse)

All'interno della Foresta Regionale "Deiva" di cui all'art. 1 è fatto esplicito divieto di asportare esemplari di agrifoglio (*Ilex aquifolium*), sorbo degli uccellatori (*Sorbus aucuparia*), ciavardello (*Sorbus torminalis*), ginepro (*Juniperus communis*) e/o parti di essi (rami, cimoli, ecc. ecc.); L'Ente Parco del Beigua si riserva di concedere deroghe su base di richieste scritte e opportunamente motivate. Sono fatte salve dall'applicazione del presente articolo le fattispecie relative alle attività dell'Ente Parco del Beigua sia dirette che derivate da convenzioni o concessioni.

Art. 6 (Circolazione dei mezzi motorizzati)

Nella Foresta regionale di cui all'art. 1, è vietata la circolazione di automezzi motorizzati. Sono fatte salve le attività dell'Ente Parco, i servizi di sorveglianza e di antincendio forniti dagli Enti preposti per i quali è necessaria la circolazione di mezzi motorizzati. E' comunque facoltà dell'Ente rilasciare autorizzazioni nominative e temporanee in deroga a tali limitazioni e procedere a concessioni continuative onerose a chi ne faccia richiesta per il raggiungimento di beni di proprietà o in gestione o per l'espletamento di attività autorizzate. Per quanto sopra si applicano i limiti alla circolazione dei mezzi motorizzati previsti all'art. 14 della L.R. 4/1999, "Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico".

Art. 7 (Vigilanza)

Vigilano sull'osservanza del presente regolamento gli organi ed i soggetti di cui:

- all'art. 7 della Legge Regionale n. 38 del 18.12.1992 - "Norme per la disciplina della circolazione fuoristrada dei mezzi motorizzati nella Regione Liguria",
- all'art. 51 della Legge Regionale n. 4 del 22.01.1999 - "Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico",

- all'art. 12 della Legge Regionale n. 27 del 13.08.2007 - "Norme per la raccolta dei funghi epigei spontanei"

nonché personale all'uopo autorizzato dall'Ente Parco del Beigua.

Le funzioni di vigilanza sull'applicazione del presente Regolamento sono esercitate ai sensi dell'art 32 della L.R. 22.02.1995, n. 12. Ai fini del controllo sul rispetto delle presenti norme l'Ente Parco può avvalersi, altresì, di guardie giurate in possesso dei requisiti di cui all'art. 138 del T.U.L.P.S. (R.D. n° 773/1931), riconosciute dal Prefetto competente per territorio e nominate con apposito Decreto del Presidente del Parco, anche ai sensi dell'art 133 del T.U.L.P.S.

Art. 8 (Violazioni e sanzioni)

1. In caso di violazione alle norme del presente Regolamento il personale accertante commina, come previsto dall'art. 33, comma 2 lettera b della L.R. 12/1995, per ciascuna infrazione, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 250,00, con le procedure previste dalla L.R.45/1982, salvo il fatto che la violazione stessa non costituisca infrazione più grave.
2. In caso di violazioni alla raccolta di funghi o frutti silvestri, si procede inoltre alla confisca di quanto raccolto in difformità dal Regolamento stesso, degli attrezzi per mezzo dei quali è stata compiuta la violazione, nonché al ritiro del tesserino se giornaliero. In caso di confisca, a seguito di accertamento di violazione del presente Regolamento, il personale di vigilanza può procedere all'immediata distruzione del materiale confiscato, in presenza del verbalizzato, qualora ricorrano difficoltà di trasporto o conservazione del materiale stesso. Di tale distruzione sarà fatta nota nel sommario processo verbale relativo all'infrazione. A coloro i quali trasgrediscono a norme del presente Regolamento in merito alla raccolta di funghi o frutti silvestri per almeno due volte, sarà revocata l'autorizzazione alla raccolta per il residuo di validità della stagione in corso.
3. E' fatto obbligo di esibire, a richiesta del personale di vigilanza, la documentazione comprovante il possesso delle autorizzazioni e dei requisiti previsti per l'esercizio delle attività disciplinate dal presente Regolamento.

Art. 9 (Destinazione degli introiti)

I proventi derivanti dai tesserini, dalle autorizzazioni onerose e dalle sanzioni a seguito dell'applicazione del presente Regolamento, sono introitati dall'Ente Parco del Beigua che, dedotti gli oneri generali e le spese di gestione, sorveglianza e custodia, provvederà alla loro destinazione per la conservazione, il miglioramento, la promozione, la valorizzazione e la gestione della Foresta Regionale Deiva.

Art. 10 (Aggiornamenti e modifiche)

1. Le modifiche al presente Regolamento vengono approvate con il medesimo iter di approvazione del Regolamento stesso.
2. Le tariffe disposte dal presente Regolamento possono essere aggiornate annualmente con semplice provvedimento del Consiglio dell'Ente Parco, espletate le procedure di cui all'art. 30 della L.R. 12/1995.